



COMUNE DI CESENATICO
PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA



**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEI
COMITATI DI ZONA**

Approvato con deliberazione consiliare n.92 del 29/11/2016

Entrato in vigore il 01/01/2017.

I N D I C E

Art.	1	-	ISTITUZIONE DEI COMITATI DI ZONA
Art.	2	-	SUDDIVISIONE TERRITORIALE.
Art.	3	-	ORGANI DELLA ZONA
Art.	4	-	IL COMITATO DI ZONA
Art.	5	-	PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Art.	6	-	OPERAZIONI DI VOTO
Art.	7	-	COMPETENZE DEL COMITATO DI ZONA
Art.	8	-	FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI ZONA
Art.	9	-	IL PRESIDENTE
Art.	10	-	IL VICE-PRESIDENTE
Art.	11	-	CONSULTA DEI CONSIGLI DI ZONA
Art.	12	-	ASSEMBLEA DI ZONA
Art.	13	-	DIRITTO DI INFORMAZIONE
Art.	14		SEDI E SERVIZI DI ZONA
Art.	15		CESSAZIONE ATTIVITA' DEL COMITATO DI ZONA
Art.	16		DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Allegati: n.1 planimetria.

Art. 1

ISTITUZIONE DEI COMITATI DI ZONA

1. Il Comune di Cesenatico, al fine di promuovere una più attiva e consapevole partecipazione dei cittadini alla vita politica, culturale, sociale e amministrativa della città, secondo i principi del decentramento democratico sanciti dalla Costituzione della Repubblica e ripresi dall'art. 73 dello Statuto, istituisce i Comitati di Zona quali organismi territoriali di supporto agli organi istituzionali dell'Ente.
2. Tale organismo è referente degli organi istituzionali per proposte, pareri e segnalazioni relative alla specifica zona di appartenenza.
3. Il Comitato di Zona concorre a migliorare l'informazione e la reciproca comunicazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione, si attiva per promuovere iniziative tese alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio rappresentato e si prefigge la tutela degli interessi delle specifiche zone in linea con quanto già definito nello Statuto Comunale e nei successivi articoli che costituiscono il Presente Regolamento.
4. Il Comitato di Zona riconosce particolare rilevanza ai rapporti con le libere forme associative, anche al fine di favorire ed estendere la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni ed al controllo sulla gestione dei servizi di interesse per la specifica zona.
5. Il Comitato di Zona è organismo rappresentativo, a base volontaristica, degli interessi delle singole comunità. Il suo funzionamento non deve costituire onere per l'Amministrazione Comunale.
6. Sul sito internet del Comune è dedicata apposita sezione web, dove oltre al regolamento, alle informazioni relative alle candidature ed elezioni, vengono riportati i recapiti dei rappresentanti dei Comitati, le convocazioni e i verbali delle riunioni, iniziative in corso ect..

Art. 2

SUDDIVISIONE TERRITORIALE

1. Ai fini del presente Regolamento, il territorio del Comune di Cesenatico si considera suddiviso nelle seguenti otto zone:
 1. Centro Storico e Boschetto
 2. Ponente e Zadina;
 3. Madonnina – S. Teresa
 4. Cannucceto;
 5. Sala;
 6. Villalta e Borella
 7. Bagnarola;
 8. Valverde e Villamarina.
2. Gli elettori di ogni singola zona sono identificati nei cittadini di Cesenatico che vi risiedono.
3. Coloro che non sono residenti nel Comune di Cesenatico ma vi esercitano attività economica possono candidarsi.
4. Le zone sono definite secondo la planimetria allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 3

ORGANI DELLA ZONA

1. Sono organi della zona:
 - il Comitato di Zona;
 - il Presidente del Comitato di Zona;
 - l'Assemblea di Zona;
 - il Vice Presidente.
2. Il Presidente è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un Vice-Presidente.

Art. 4

II COMITATO DI ZONA

1. Il Comitato di zona si compone di norma di 9 componenti, risultanti a seguito di apposite consultazioni pubbliche come di seguito specificato e conseguentemente convalidati dal Consiglio Comunale.
2. I componenti dei Comitati di Zona esercitano il loro mandato gratuitamente.
3. Possono essere candidati a componenti del Comitato di Zona i soggetti che possiedono i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, che abbiano compiuto il 16° anno di età.
4. Non possono essere eletti componenti del Comitato di Zona coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità prevista per i consiglieri comunali. Non può inoltre essere eletto componente del Comitato di zona colui che riveste cariche elettive pubbliche comunali, provinciali, regionali o nazionali né componente di altro Comitato di Zona del Comune di Cesenatico.
5. Il componente il Comitato di zona è tenuto a informare se sopravvengono motivi di incompatibilità e verrà considerato decaduto dal Comitato di Zona e sostituito qualora durante l'esercizio del mandato emergessero condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità od anche a seguito di assenze ingiustificate in misura superiore al 50% delle riunioni svolte in un anno.
6. Le condizioni di decadenza di cui sopra vengono verificate dal Comitato di Zona e comunicate dal Presidente al Sindaco che provvederà alla formale notifica all'interessato il quale potrà presentare le proprie eventuali contro deduzioni entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.
7. In caso di decadenza, dimissioni, morte di uno dei suoi membri, durante il mandato, si procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.
8. Il Comitato di Zona rimane in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale che ha ratificato l'elezione e svolge le sue funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale.
9. Qualora il Comitato di Zona non adempia alle proprie funzioni o sia ridotto ad un numero inferiore alla metà dei suoi membri il Sindaco convoca l'Assemblea per le necessarie determinazioni.

Art. 5

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Con pubblico avviso del Sindaco sarà fissata la data della consultazione e le modalità per la presentazione delle candidature e per lo svolgimento della consultazione.
2. Le dichiarazioni di presentazione di candidatura devono essere depositate presso l'Ufficio del Segretario Comunale o di un funzionario suo delegato, tra il 30° e il 16° giorno antecedente alla data delle elezioni.

3. Le dichiarazioni devono contenere i seguenti elementi:
 - dati anagrafici completi e residenza del candidato;
 - per coloro che non sono residenti nella zona, indicazione dell'attività economica ivi esercitata e della relativa sede;
 - dichiarazione di disponibilità all'accettazione della carica sottoscritta dal candidato unitamente alla indicazione della zona per la quale il candidato si candida;
 - dichiarazione del possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di assenza di motivi di incompatibilità;
 - La candidatura deve essere convalidata da un numero di sottoscrittori non inferiore a 3 degli elettori della zona e devono, essi stessi, risultare iscritti nelle liste elettorali della zona. Resta inteso che ogni sottoscrittore potrà sottoscrivere una sola candidatura.
4. Per la fase di presentazione delle candidature e per tutti gli adempimenti a ciò connessi dovranno utilizzarsi appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale.
5. Nel caso in cui alcune candidature non siano conformi a quanto sopra regolamentato, le stesse saranno depennate.
6. Le candidature relative alla medesima zona saranno esposte a cura dell'Amministrazione Comunale nei principali luoghi e locali pubblici della zona almeno una settimana prima della consultazione. Nel pubblico avviso saranno indicati anche i luoghi sede di seggio. Le localizzazioni del seggio dovranno riferirsi a locali pubblici o di uso pubblico.
7. L'elenco dei candidati predisposto per ordine alfabetico verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune almeno 8 gg. prima della data fissata per le elezioni e sarà posto, oltre che sulla scheda stessa, anche al di fuori della stanza posta come seggio.
8. A cura dell'Amministrazione Comunale sarà assicurata la massima informazione a tutta la cittadinanza a fini della più ampia partecipazione alla consultazione.

Art. 6

OPERAZIONI DI VOTO

1. Tutti gli elettori della zona, che abbiano compiuto, alla data delle elezioni, il 16° anno di età, e muniti di un documento di riconoscimento, potranno esprimere il voto apponendo una croce o altro segno attestante inequivocabilmente la propria volontà di voto in un apposito spazio a fianco del nome del candidato indicato nella scheda dove è prestampato l'elenco dei candidati.
2. Allo scopo verrà costituito un seggio nel relativo quartiere formato da un Presidente, designato dal Sindaco e scelto fra i consiglieri e assessori comunali, un dipendente comunale con funzioni di segretario ed un numero di scrutatori pari ad un massimo di cinque. Gli scrutatori vengono designati dalla Conferenza dei capigruppo. Le operazioni seggio sono valide con la presenza di almeno due componenti.
3. Le consultazioni si svolgeranno in un unico turno in un sabato. La data viene fissata dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo. Il seggio funzionerà dalle ore 9 alle 19 del giorno fissato.
4. Per procedere al voto ogni elettore, che deve essere iscritto alle liste elettorali della zona, deve presentare la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento valido ed a cura dei componenti del seggio, sarà annotata sulle liste elettorali di seggio l'avvenuta partecipazione. Il Presidente del seggio consegna a ciascun elettore una scheda con l'elenco prestampato con indicati il nome dei candidati in ordine alfabetico; il voto segreto ed anonimo si esprime segnando una croce in apposito spazio accanto al nome del candidato prescelto. Gli elettori che hanno compiuto 16 anni ma non ancora 18 anni, possono esercitare il diritto di voto presentando un documento di riconoscimento attestante la residenza nella zona.

5. Ogni elettore potrà esprimere 1 (una) preferenza tra i candidati presenti.
6. Le operazioni di scrutinio vengono svolte a conclusione dell'intera consultazione presso la sede del seggio a cura degli stessi componenti di seggio e sono pubbliche. Viene compilato un verbale delle operazioni che evidenzia le fasi salienti della procedura di spoglio e i risultati definitivi della consultazione relativi alla zona interessata.
7. Al termine dello scrutinio, schede e verbali vengono sigillati e depositati in Comune.
8. A seguito dei risultati dell'intera consultazione riguardante tutte le zone, l'elenco degli eletti è sottoposto al Consiglio Comunale per la convalida.

Art. 7

COMPETENZE DEL COMITATO DI ZONA

1. Il Comitato di Zona esercita le proprie funzioni in coerenza ed uniformità con gli obiettivi generali della pubblica amministrazione.
2. Il Comitato di zona può esprimere proposte, inviare segnalazioni e intervenire, in modo preventivo prima della loro approvazione, su tutte le questioni che riguardano e attengono al territorio e alla popolazione della zona rappresentata.
3. Il Comitato di zona esprime parere relativamente al territorio di competenza sui seguenti atti di politica generale del Comune:
 - a) il bilancio preventivo del Comune di Cesenatico e i piani pluriennali di investimento;
 - b) il piano strutturale (PSC), il piano regolatore e sue varianti specifiche; i piani particolareggiati della zona o altri strumenti attuativi di pianificazione; piani del traffico e di viabilità, piani commerciali e artigianali relativi alla zona di riferimento;
 - c) l'utilizzo delle proprietà comunali, le opere di urbanizzazione e la localizzazione di edifici destinati a servizi pubblici riguardanti la zona;
 - d) la gestione dei beni e dei servizi delle istituzioni pubbliche, sanitarie, scolastiche, assistenziali, ricreative /sportive , relative alla zona di riferimento;
 - e) problematiche inerenti l'attività dell'Amministrazione Comunale o di altri enti pubblici o privati che rivestono particolare importanza o incidenza sul territorio rappresentato.
4. Il comitato di zona è tenuto ad esprimere il proprio parere o la propria valutazione entro 20 giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta entro i termini la Giunta e il Consiglio Comunale possono comunque deliberare.
5. Il comitato di zona promuove la partecipazione, mediante l'indizione di incontri ed assemblee con i cittadini e/o gli utenti dei servizi per conoscerne i bisogni e i problemi;

Art. 8

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI ZONA

1. Il Comitato di Zona si riunisce su convocazione del Presidente, o di colui che ne svolge legalmente le veci, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Può essere altresì convocato su richiesta del Sindaco e su richiesta di almeno 4 dei componenti; in caso di richiesta di convocazione, il Presidente deve riunire il Comitato entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
2. Nell'avviso di convocazione, da trasmettersi con ogni mezzo, anche posta elettronica, dovrà essere indicato il luogo della riunione, la data e l'ora, e l'ordine del giorno. Il Presidente si organizza, avvalendosi della collaborazione dei componenti il Comitato, per l'invio e recapito degli avvisi. La convocazione è comunicata al Sindaco.
3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in subordine o in caso di assenza dal Vice Presidente o dal componente anziano, cioè colui che ha ricevuto il maggior numero di

voti.

4. Le sedute del Comitato di Zona sono pubbliche e ne deve essere data la massima divulgazione.
5. Le sedute del Comitato di Zona sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Ogni decisione o parere del Comitato di Zona si ritiene validamente approvato quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti presenti. L'espressione del voto dei componenti il Comitato di Zona è effettuata in forma palese.
6. Il verbale delle adunanze è l'atto che documenta la volontà espressa dal Comitato di Zona, attraverso le decisioni e i pareri espressi. Alla sua redazione provvede un componente del Comitato di Zona nominato all'inizio della seduta dal Presidente ed è firmato da quest'ultimo e da colui che ne ha curato la redazione. Esso sarà inviato al Sindaco e all'Assessore con delega ai comitati di zona che provvederanno a renderlo pubblico.
7. Alle sedute del Comitato di Zona possono essere invitati, con diritto di parola, amministratori, tecnici ed esperti, nonché cittadini e rappresentanti di comitati e associazioni che comunque non hanno diritto di voto.

Art. 9

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Comitato di zona è eletto nella prima riunione del Comitato.
2. Viene eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi a scrutinio segreto. Se dopo due scrutini nessuno dei candidati ha ottenuto i voti necessari, si procede ad una terza votazione dove viene eletto presidente chi ottiene la maggioranza relativa dei voti.
3. Il Presidente e il vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio di zona. Gli stessi possono essere revocati con una deliberazione motivata, approvata dalla maggioranza dei componenti. In tal caso si provvede alla rielezione, nella successiva riunione, nei modi di cui sopra.
4. Il Presidente fa parte della Consulta di cui al successivo art. 11.
5. Il Presidente:
 - rappresenta il Comitato di zona;
 - convoca e presiede il Comitato di Zona, ne fissa l'ordine del giorno;
 - cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
 - convoca e presiede le assemblee;
 - assicura la più ampia informazione delle attività ed iniziative della zona;
 - può partecipare, su specifico invito rispettivamente del Presidente del Consiglio Comunale, del Presidente di Commissione Consigliare alle sedute delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale su rilevanti questioni e problematiche riguardanti la zona di competenza;
 - riceve, per conoscenza, la convocazione con l'ordine del giorno delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale.

Art. 10

IL VICE-PRESIDENTE

1. Il vice Presidente è eletto nella prima seduta di convocazione del Comitato di zona con le stesse modalità di elezione del Presidente. Il vice Presidente assolve temporaneamente le funzioni del Presidente in caso di assenza, impedimento, dimissioni, decadenza o revoca dello stesso.
2. In caso di assenza contemporanea del Presidente e del vice Presidente, le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano, cioè colui che ha ricevuto il maggior

- numero di voti.
3. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'attuazione della volontà del Comitato e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
 4. Il vice Presidente fa parte della Consulta di cui al successivo art. 11.

Art.11

CONSULTA DEI COMITATI DI ZONA

1. Il Sindaco, i Presidenti e i vice Presidenti dei Comitati di zona del Comune formano la Consulta, la quale è presieduta da un presidente dei comitati di zona, a rotazione tra essi. La consulta ha il compito di coordinare l'attività dei comitati di zona, di informazione e di verifica, sulle possibilità di lavoro comune fra le zone.
2. La Consulta è convocata dal Sindaco o suo delegato, anche su richiesta di almeno 3 Presidenti.

Art. 12

ASSEMBLEA DI ZONA

1. L'Assemblea è strumento di partecipazione dei cittadini della zona alla vita pubblica, favorisce il contatto diretto tra la popolazione e gli organi della zona, informa i cittadini sull'attività degli organi stessi e promuove la loro partecipazione.
2. L'assemblea è formata da tutti gli aventi diritto al voto della zona, individuati ai sensi dell'art. 2.
3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Comitato di Zona:
 - su determinazione del Comitato quando lo ritenga necessario;
 - su richiesta del Sindaco;
 - su richiesta di almeno 50 aventi diritto al voto della zona, individuati ai sensi dell'art. 2.
4. Della convocazione è data comunicazione al Sindaco, all'assessore delegato e ai Consiglieri Comunali, e sarà resa pubblica in ogni forma ritenuta opportuna.
5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli elettori intervenuti ed è presieduta dal Presidente del Comitato di Zona.

Art.13

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. I Comitati di zona hanno diritto di ottenere dagli Organi amministrativi del Comune notizie, informazioni e copie di atti riguardanti la zona o necessari per lo svolgimento dei loro compiti. Le copie verranno rilasciate gratuitamente. Le richieste sono avanzate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico a cura del Presidente del Comitato di zona.

Art.14

SEDI E SERVIZI DI ZONA

1. Ogni Comitato di zona dovrà avere una sede adeguata per svolgere la propria attività. L'Amministrazione Comunale è impegnata a reperire, per quanto possibile, adeguati spazi, quali sede per i Comitati di zona.

Art. 15

CESSAZIONE ATTIVITA' DEL COMITATO DI ZONA

1. Il Sindaco farà cessare l'attività del Comitato di Zona, nei seguenti casi:
 - per sopravvenuta impossibilità di operare degli organi del Comitato di Zona per un periodo superiore a mesi dodici;
 - per inosservanza da parte degli organi del Comitato di Zona delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 16

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui interviene l'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Il Sindaco, entro 180 gg. dalla sua nomina, indice, mediante forme idonee di pubblicità la consultazione per l'elezione dei Comitati di Zona.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento la consultazione è indetta dal Sindaco entro il 31 Marzo 2017.

DELIMITAZIONE
COMITATI DI ZONA

